

CONVENZIONE

per l'espletamento contemporaneo delle funzioni di un quadro a favore di due Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art.68 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi stipulato in data 1° giugno 2005.

=====

L'anno duemilasei il giorno 26 del mese di ottobre

TRA

il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla (in seguito denominato "Consorzio Volla"), con sede in Napoli, alla via G. Porzio, n°4 – Centro Direzionale – Isola F/2, in persona del legale rappresentante, Ing. Alfonso De Nardo, nella qualità di Commissario Straordinario Regionale

E

il Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei (in seguito denominato "Consorzio Agnano"), con sede in Napoli, alla via G. Porzio, n°4 – Centro Direzionale - Isola F/2, in persona del legale rappresentante, Dott. Giovanni Falconi, nella qualità di Presidente

E

l'Avv. Nicola Pica, dipendente del Consorzio Volla nato a Napoli il 08/02/1966, C.F. PCINCL66B08F839L;

PREMESSO

- che il numero dei contribuenti del Consorzio Agnano che ricorrono alle Commissioni Tributarie avverso l'iscrizione ruolo del tributo di bonifica sta diventando troppo elevato e, pertanto, troppo oneroso sia sotto l'aspetto economico che lavorativo;

- che, per il Consorzio Agnano, tale situazione ha richiesto un particolare e maggiore impegno, sempre più assorbente, della già esigua struttura consortile nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali;
- che nell'organico del Consorzio Agnano manca la necessaria figura professionale regolarmente abilitata ad operare in seno alle Commissioni Tributarie;
- che l'Avv. Nicola Pica, dipendente del Consorzio Volla con la qualifica di Capo Settore Legale – Quadro, ha maturato una rilevante esperienza in relazione ai ricorsi sui tributi di bonifica;
- che l'art.68 del vigente C.C.N.L. di categoria prevede la possibilità per i quadri di prestare la propria opera a favore di più Consorzi previo appositi accordi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l'interessato;
- che il Consorzio Volla, con cui il Consorzio Agnano divide i locali della sede consortile, ha dichiarato la propria disponibilità all'operazione, sempreché le prestazioni dell'Avv. Pica si esplicino al di fuori del normale orario di lavoro;
- che l'Avv. Pica si è reso disponibile per esplicare le sue funzioni anche a favore del Consorzio Agnano al di fuori del normale orario di lavoro;
- che il Consorzio Agnano, con delibera della Deputazione Amm.va n.29/2006, ha inteso avvalersi, ai sensi dell'art.68 del vigente C.C.N.L. di categoria, delle prestazioni professionali dell'Avv. Nicola Pica, dipendente del Consorzio Volla, per l'assistenza, la consulenza e la difesa del Consorzio Agnano nei giudizi che i contribuenti potranno andare a proporre dinanzi alle Commissioni Tributarie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Art.1.=

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2.=

Il Consorzio Volla autorizza il proprio dipendente, l'Avv. Nicola Pica nato a Napoli il 08/02/1966, C.F. PCINCL66B08F839L, ad espletare, al di fuori del normale orario di lavoro consortile, le proprie funzioni anche per il Consorzio Agnano, ai sensi dell'art.68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica stipulato in data 1° giugno 2005.

Art.3.=

Il Consorzio Agnano s'impegna a comunicare mensilmente al Consorzio Volla il numero di ore di lavoro straordinario svolto dall'Avv. Pica, il cui ammontare annuo non dovrà mai eccedere il monte ore previsto all'art.135 del C.C.N.L. indicato al precedente articolo 2.

Art.4.=

Il Consorzio Agnano s'impegna a rimborsare al Consorzio Volla il compenso – comprensivo degli oneri accessori – che andrà a corrispondere all'Avv. Pica, mensilmente nella busta paga, per il lavoro straordinario che lo stesso Consorzio Agnano avrà comunicato a termini del precedente articolo 3.

Art.5.=

Il Consorzio Agnano riconosce all'Avv. Pica un rimborso spese forfetario trimestrale non superiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) che sarà rimborsato – comprensivo degli

oneri accessori – al Consorzio Volla il quale a sua volta provvederà a liquidare il predetto rimborso all'avvocato.

Art.6.=

La presente convenzione potrà essere revocata da una delle parti in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.

IL COMMISSARIO

(Dott. Ing. Alfonso De Nardo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Falconi)

IL DIPENDENTE

(Avv. Nicola Pica)